

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

9° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 31 GENNAIO 1984

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modificazione delle forme di giuramento previste dagli articoli 238 e 251 del codice di procedura civile e dagli articoli 142, 316, 329 e 449 del codice di procedura penale» (285), d'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri.

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento) (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 8, 11, 12 e *passim*

GOZZINI (*Sin. Ind.*) 11, 13

PINTO MICHELE (DC), relatore alla Commissione 9

«Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312» (395)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 5, 8

DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione ... 5, 8

RICCI (PCI) 8

«Adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59» (396)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 2, 3, 4 e *passim*

CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 3, 5

DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione ... 2, 3

PINTO MICHELE (DC) 5

RICCI (PCI) 3, 4

RUFFINO (DC) 4

I lavori hanno inizio alle ore 17,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle Tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59» (396)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle Tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59».

Prego il senatore Di Lembo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, penso che le mie cognizioni siano esatte sul fatto che i diritti di cancelleria incidono sulle spese di giustizia solo per circa il 5 per cento.

Questo disegno di legge mira ad adeguare gli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e dalle segreterie giudiziarie per conto dello Stato.

Tale adeguamento trova una duplice giustificazione: *a)* colmare il divario esistente e sempre più accentuatosi tra entità dei diritti e costi dei servizi valutati in termini d'impiego di personale, di tempo e di apparecchiature; *b)* aggiornare i diritti, tenendo conto sia della svalutazione monetaria intervenuta dal 1976 (100 = 279,3), sia della qualità e del costo del servizio.

D'altra parte, così come messo in rilievo dalla relazione ministeriale, i diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie rappresentano sostanzialmente una tassa e quindi il corrispettivo del godimento di un servizio pubblico.

Va detto, inoltre, che i diritti di cancelleria, allo stato, sono gli unici corrispettivi di servizi pubblici che, negli ultimi anni, non hanno subito adeguamenti. L'adeguamento riguarda non solo i diritti di cui alla tabella approvata dalla legge 24 dicembre 1976, n. 900, ma anche quelli contemplati dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59, che, semplificando i servizi per i procedimenti civili, ha previsto la effettuazione di un unico deposito forfettario all'inizio della causa, sulla base però degli importi fissati nella tabella del 1976, il che significa che l'entità dei diritti stabiliti risale comunque al 1976.

Debbo poi aggiungere, se mi è consentito, che l'approvazione di questo disegno di legge costituisce un precedente per l'approvazione di altro disegno di legge all'ordine del giorno, che però stasera non potremo discutere poichè non abbiamo il parere della V Commissione. Infatti, il maggior gettito derivante dal provvedimento in discussione andrebbe utilizzato a copertura dell'onere finanziario derivante dal disegno di legge n. 395.

Non credo sia necessario aggiungere altro e, per le ragioni che ho brevemente esposto, prego i colleghi di valutare positivamente il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RICCI. Signor Presidente, abbiamo bisogno di un po' di tempo per esaminare il disegno di legge. Per questo motivo non possiamo prendere la parola.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se mi è consentito, dirò le ragioni per le quali il Governo insiste affinché questo disegno di legge venga approvato nel più breve tempo possibile.

Tutti sanno che vi è un altro disegno di legge, il n. 395, sul quale, inviato alla Commissione bilancio per chiedere il parere della stessa, puntualmente il Gruppo comunista sollevò una obiezione (che ritengo fondata) e cioè che non si poteva pensare all'esistenza di una sua copertura quando per tale copertura doveva essere utilizzato il gettito derivante dalla attuazione di un altro disegno di legge che ancora non era diventato legge dello Stato.

PRESIDENTE. E che, comunque, ancora non era stato esaminato.

RICCI. Esiste quindi una concatenazione tra i due disegni di legge.

Con l'approvazione del disegno di legge n. 396, automaticamente si crea la copertura per l'altro disegno di legge.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Infatti, si creerà la copertura per l'altro disegno di legge.

RICCI. Però l'altro disegno di legge può essere approvato soltanto una volta che il disegno di legge n. 396 sia divenuto legge.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Certamente, non è possibile operare in altra maniera. Di questo si occuperà poi la Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sul parere della Commissione bilancio.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la Presidenza del Senato ci aveva fatto sapere che, se fossero stati approvati contemporaneamente i due disegni di legge al nostro esame, ci sarebbero stati rinviati, perchè un provvedimento *in itinere* non può fornire copertura ad un altro provvedimento.

Ritengo, quindi, che basterebbe che il Senato approvasse il disegno di legge n. 396 e lo inviasse alla Camera dei deputati per poter iniziare la discussione del disegno di legge n. 395, il quale prevede la proroga di diritti in favore dei cancellieri e dei segretari giudiziari.

Comunque, se non approviamo il disegno di legge n. 396, non potremo approvare l'altro disegno di legge per mancanza di copertura.

Potremmo anche indicare altri capitoli del bilancio di spesa della giustizia, ma quei capitoli non avrebbero capienza sufficiente, perchè le somme in essi previste sono destinate già ad altre spese.

È anche chiaro che le ulteriori somme riscosse a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 396 andranno a confluire in un unico capitolo di entrata del Ministero di grazia e giustizia e, se non vado errato, precisamente al capitolo 2101.

Ne potrebbe derivare come conseguenza che per queste entrate vi dovrebbe essere un corrispondente capitolo di spesa nello stesso bilancio del Ministero di grazia e giustizia per poter far fronte alle spese che il disegno di legge n. 395 quantifica in 52 miliardi.

PRESIDENTE. Poichè il rappresentante del Governo ed il relatore hanno toccato la connessione tra i due disegni di legge, spiegando così bene alla Commissione i termini del problema, mi permetto di dire che per il disegno di legge n. 395 vi sono ragioni di particolare urgenza perchè, almeno nella sua struttura originaria, così come presentato dal Governo, esso rappresenta la proposta di una proroga per la corresponsione di quel «monte ore» che è venuto a cessare in data 31 dicembre 1983, e che quindi non potrà più essere riscosso dai cancellieri a partire dal gennaio 1984. Come si vede, l'urgenza del disegno di legge n. 395 determina l'urgenza del disegno di legge n. 396, che è prioritario.

RICCI. Mi permetto di avanzare una richiesta, che tiene conto della preoccupazione della Commissione per l'urgenza del secondo provvedimento relativo al «monte ore» dei cancellieri.

Chiedo di intervenire domani mattina, con un rinvio *ad horas*, perchè nel momento in cui sono arrivato non ho avuto la possibilità di esaminare nel merito i disegni di legge. Ho capito che sono tra loro concatenati, ma ritengo che sia necessario ulteriore tempo per approfondire il nostro esame in modo responsabile. È solo per questo motivo che chiedo il rinvio a domani mattina.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte all'istanza di un Gruppo che chiede un rinvio per valutare e discutere il disegno di legge n. 395. Vi ringrazio comunque della brevità del termine richiesto - solo fino a domani mattina - perchè vi è urgenza da parte dello stesso Ministero.

RUFFINO. Vorrei sottolineare l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge, anche perchè, come ricordava il Presidente, non si tratta di deliberare degli aumenti a favore dei cancellieri, ma di confermare per costoro lo stipendio che gli stessi percepivano nel mese precedente. Infatti essi dal mese di gennaio vengono ad incassare quasi 100 mila lire in meno al mese, diminuzione che, per stipendi estremamente modesti, costituisce un motivo di preoccupazione.

Per quanto riguarda invece la questione sollevata dal collega Di Lembo, a me pare che i due disegni di legge, n. 396 e n. 395, possono venire esaminati contemporaneamente, ma per certi aspetti mi sembra opportuno sganciare la proposta di legge relativa all'adeguamento dei diritti di cancelleria dalla stretta correlazione con la proroga dell'indennità di presenza a favore dei cancellieri. Non vi è dubbio che l'adeguamento del costo dei servizi di segreteria e di cancelleria è necessario, se si pensa che in definitiva tale costo risale ancora a parametri del 1976. Le spese di giustizia sono estremamente modeste e limitate, pertanto penso ugualmente che il provvedimento sia senz'altro da accogliere.

Forse, però, sarebbe il caso di ridurre il numero delle voci, la serie dei vari articoli che agli effetti contabili comporta una perdita di tempo preziosissima. Non so se nella pausa di riflessione che il Gruppo comunista

ha chiesto sarà possibile, e in quale misura, valutare tale mia proposta. Sarebbe certamente positivo, se possibile, ridurre il numero delle voci.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma ci troviamo al limite della spesa.

PINTO Michele. Il senatore Ruffino si riferisce alla semplificazione degli aspetti procedurali.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non si possono modificare le procedure, si è sempre fatto così. In questa materia si prevede ciò che in realtà è già previsto, quando questi limiti si riscuotono e in quale misura.

PRESIDENTE. Prendo atto dell'orientamento della Commissione e quindi resta inteso che il seguito della discussione generale del disegno di legge n. 396 è rinviato a domani mattina.

«Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312» (395)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312». Prego il senatore Di Lembo di riferire sul disegno di legge.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. La legge 11 luglio 1980, n. 312, che ha disposto l'inquadramento del personale statale per qualifiche funzionali, modificando radicalmente il precedente ordinamento basato su carriere gerarchicamente preordinate, aveva previsto all'articolo 168 che, in considerazione dell'eccezionale situazione in cui versa l'Amministrazione giudiziaria, per le esigenze di normalizzazione dei servizi, venisse autorizzata per un biennio, a decorrere dal 1° giugno 1979, al personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, dell'ufficio traduzioni di leggi e atti stranieri, nonché a quello di altre amministrazioni dello Stato che prestino effettivo servizio presso la ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia, la devoluzione di un importo corrispondente a un «monte ore» di lavoro straordinario, in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1978, n. 385. Questi - se non vado errato - prevedevano un massimo di 120 ore di lavoro straordinario per anno.

Tale «monte ore» andava ripartito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione, tra i vari uffici dell'amministrazione giudiziaria, tenendo conto delle unità di personale in servizio, del carico di lavoro, con l'indicazione di parametri basati sull'effettiva presenza in servizio, e del limite massimo per ciascun dipendente. Il dipendente non poteva superare tale limite massimo e comunque veniva stabilita una indennità per un certo numero di ore di lavoro straordinario per ogni giorno di effettiva presenza. Alla base di questa operazione vi era una certa logica: non era prevista una indennità pagata al cancelliere o al segretario

giudiziario in quanto tali, anzi tale indennità era corrisposta in relazione alla effettiva presenza in servizio del cancelliere e del segretario giudiziario.

Successivamente, con legge 11 novembre 1982, n. 862, le disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, furono estese anche ai dipendenti degli archivi notarili e l'autorizzazione a un «monte ore» di lavoro straordinario da distribuire con gli stessi criteri al personale comprendeva un arco di tempo che andava dal 1° gennaio 1982 al 31 maggio 1983. Anche per gli archivi notarili vi era la giustificazione di una eccezionale situazione dovuta ad una endemica carenza di organici, soprattutto della carriera direttiva (si pensi infatti che, nonostante concorsi banditi con cadenza quasi annuale, le vacanze superano il terzo dei direttivi previsti in carriera) e ad un incremento di lavoro dovuto soprattutto alla emanazione della legge 25 maggio 1981, n. 307, che, ratificando la convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972, ha istituito presso l'Ufficio centrale degli archivi notarili il registro generale dei testamenti.

Con questo sistema di centralizzazione dello schedario dei testamenti è stato reso possibile, anche nel nostro ordinamento, un sistema di pubblicità idoneo a far conoscere ad ogni interessato se una persona defunta ha fatto testamento e, nell'ipotesi affermativa, il luogo ove questo è custodito. Tutto questo certamente, in una amministrazione con un organico di circa 630 unità, provoca maggior lavoro sia al centro che alla periferia.

Va poi detto che, per quanto riguarda gli archivi notarili, il disegno di legge n. 396 non ha alcuna influenza. Infatti, gli archivi notarili attingono un miliardo e 600 milioni, per le loro spese, dal fondo dei sopravanzi. Bisogna anche considerare che quella degli archivi notarili è l'unica amministrazione autonoma che dispone di un bilancio di cassa e non di un bilancio di competenza. Quindi il disegno di legge n. 396, per la copertura finanziaria, riguarda soltanto i cancellieri ed i segretari giudiziari.

Credo, poi, che per quanto riguarda i cancellieri ed i segretari giudiziari, il mio compito sia molto semplificato dal fatto che i componenti di questa Commissione per la stragrande maggioranza (salvo forse due eccezioni) sono avvocati o magistrati e quindi hanno dimestichezza con il lavoro di amministrazione della giustizia. È cosa risaputa che esistono esigenze eccezionali che si sono aggravate (non sono, quindi, venute meno) per cui credo non ipotizzabile, senza ripercussioni negative sull'andamento della macchina giudiziaria, che si decida di sopprimere il beneficio concesso in vista di un maggior impegno del personale. Tengasi conto che, così come è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge al nostro esame, alla scadenza del biennio previsto con la prima legge, in considerazione del perdurare delle condizioni che avevano provocato la devoluzione del «monte ore» (decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284 convertito nella legge 1° agosto 1981, n. 431) le disposizioni dell'articolo 168 della legge menzionata sono state prorogate per un secondo biennio, cioè fino alla data del 31 maggio 1983.

Le suddette disposizioni sono state ulteriormente prorogate alla data del 31 dicembre 1983 con decreto-legge del 17 giugno 1983, n. 289, rinnovato con altro decreto-legge in data 12 agosto 1983, n. 372 e poi convertito nella legge 11 ottobre 1983, n. 547.

Credo inoltre di aver evidenziato che per il personale degli archivi notarili (dipendente sempre dal Ministero di grazia e giustizia) ci sarebbe

bisogno addirittura di ritocchi in aumento per il maggior lavoro cui è soggetto e che non deriva solo dall'attribuzione di nuovi compiti ma anche da una sempre maggiore specializzazione dell'attività notarile, cui fa riscontro una patologica carenza di personale.

Giova anche ricordare che il disegno di legge che stiamo esaminando è frutto di un accordo tra il Ministro di grazia e giustizia, la Federazione lavoratori statali CGIL, CISL e UIL ed i coordinamenti del settore giustizia, intervenuto il 24 novembre 1983. In quella sede si concordò anche che la copertura della spesa, che quindi può considerarsi definitiva, sarebbe stata assicurata mediante l'aumento dei diritti di cancelleria e segreteria e, per quanto riguarda gli archivi notarili, con il prelevamento dal fondo dei sopravanzi.

Va aggiunto che i rappresentanti sindacali dei lavoratori statali, alcuni dei quali sono stati ascoltati a loro richiesta da me e da altri colleghi, propongono un emendamento all'articolo 1 per consentire che il compenso previsto venga stabilmente attribuito, con decorrenza dal 1° gennaio 1984, nella stessa misura oraria mensile in godimento al 31 dicembre 1983.

Non so se questo è possibile. Sono stati annunciati altri emendamenti che potrei illustrare e che sono stati informalmente distribuiti dalla stessa fonte. Non so, ripeto, se essi siano accoglibili in relazione alla politica che è stata fatta per il personale statale fino ad oggi e in relazione alla legge-quadro approvata già dal Parlamento, la quale prevede, all'articolo 10, quinto comma, che i diritti già concessi devono essere conservati *ad personam* per la parte eccedente il compenso incentivante, previsto dallo stesso articolo, che sostituisce lo straordinario (la parte eccedente il compenso incentivante, cioè rimane come indennità *ad personam* riassorbibile con gli eventuali futuri miglioramenti).

Ovviamente questa è una opinione del relatore che non pregiudica una eventuale decisione diversa, di questa Commissione.

Vorrei anche rifarmi al parere della 1^a Commissione, che propone di eliminare ogni termine e, quindi, di eliminare il termine del 31 dicembre 1984. Il parere tiene conto che l'interesse dei lavoratori non è quello di vedersi corrispondere oggi una indennità commisurata al lavoro straordinario, perchè esso potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi dei lavoratori stessi, tenuto conto che si stanno studiando (sempre in relazione alla legislazione precedente) meccanismi che tengano conto dei relevantissimi compiti ai quali i dipendenti della Giustizia assolvono nell'ambito di una disciplina unitaria, per cui l'abolizione del termine finale viene proposta perchè si auspica che i tempi di riqualificazione e di revisione di questi meccanismi siano ravvicinati.

Ora, se questa dovesse essere la logica da accettare, ritengo che il termine dovrebbe rimanere fissato al 31 dicembre 1984, perchè esso costituirebbe incitamento al Governo ad operare nel più breve tempo possibile.

Si deve in sostanza provvedere ad inquadrare tutto il personale, e, nell'ambito dell'inquadramento, debbono essere creati meccanismi che tengano conto della diversa professionalità e del diverso rischio.

Tutto questo potrebbe essere pregiudicato (questa è, a mio giudizio, l'opinione della 1^a Commissione) dalla trasformazione di questo straordinario in indennità fissa, con il risultato di pregiudicare proprio gli interessi degli stessi dipendenti.

Confesso anche che non ho avuto possibilità di studiare o leggere bene queste proposte di modifiche. Secondo la mia opinione, però, la soluzione migliore è quella della proroga pura e semplice. Comunque, dopo aver approfondito la materia delle proposte di modifiche e dopo aver sentito il dibattito esprimerò il mio pensiero definitivo.

RICCI. Esiste comunque la pregiudiziale da noi posta.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Certo, perchè al penultimo articolo il disegno di legge così recita: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1984 in lire 54.500 milioni, si provvede quanto a lire 52.900 milioni mediante il maggior gettito derivante dall'attuazione del provvedimento legislativo recante adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59, e quanto a lire 1.600 milioni mediante prelevamento del fondo dei sopravvanzi dell'amministrazione degli archivi notarili».

Quindi il disegno di legge n. 396 è pregiudiziale rispetto al disegno di legge n. 395.

PRESIDENTE. Avevamo prima parlato del collegamento dell'articolo 2 del disegno di legge n. 395 con il disegno di legge n. 396. Per quanto attiene invece all'articolo 1 è stato molto interessante ascoltare le conclusioni del relatore, il quale è pienamente favorevole al disegno governativo e che, pur dando atto alla 1ª Commissione delle ragioni che potrebbero militare a favore di una non predeterminazione del termine finale al 31 dicembre 1984, ha messo in rilievo come, proprio per l'opportunità di addivenire ad una sistemazione definitiva di queste corresponsioni, sarebbe meglio mantenere il testo del disegno di legge così come presentato dal Governo. Infatti più si allontana il termine, più difficile può diventare l'impegno del Governo relativo alla ricostruzione di questi meccanismi. Tale impostazione è stata molto utile così come è stato utile anche tener conto del parere della Commissione affari costituzionali, pur rimanendo questo un terreno abbastanza aperto ad ulteriori discussioni e ad ulteriori rilievi sulle proposte di modifica che potrebbero essere trasformate in emendamenti.

Ora, siccome oltre al parere della 1ª Commissione - che abbiamo sentito così bene illustrare e richiamare - è prescritto anche il parere essenziale della 5ª Commissione che non è ancora pervenuto, credo che converrebbe rinviare la discussione generale relativa anche a questo disegno di legge.

Non facendosi obiezioni, in attesa del parere della 5ª Commissione, il seguito della discussione del disegno di legge n. 395 è rinviato ad altra seduta.

«Modificazione delle forme di giuramento previste dagli articoli 238 e 251 del codice di procedura civile e dagli articoli 142, 316, 329 e 449 del codice di procedura penale» (285), d'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri.
(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento) (Discussione e rinvio).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazione delle forme di giuramento previste dagli articoli 238 e

251 del codice di procedura civile e dagli articoli 142, 316, 329 e 449 del codice di procedura penale», d'iniziativa dei senatori Benedetti, Ricci, Tedesco Tatò, Battello, Martorelli e Salvato.

Comunico che si adotta la procedura abbreviata, di cui all'articolo 81 del Regolamento, approvata dall'Assemblea in data 14 dicembre 1983, e che ancora non è pervenuto il parere della 1^a Commissione.

Prego il senatore Pinto Michele di riferire sul disegno di legge.

PINTO Michele, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il disegno di legge che stiamo esaminando riprende e ripropone quello di iniziativa di alcuni senatori del Gruppo comunista presentato il 3 luglio 1980 e recante il numero 987; esso fu approvato in sede deliberante il 29 luglio 1981. L'altro ramo del Parlamento, però, non poté occuparsi dell'iniziativa per l'intervenuto scioglimento anticipato delle Camere.

L'oggetto è la modificazione delle forme di giuramento previste dagli articoli 238 e 251 del codice di procedura civile e dagli articoli 142, 316, 329 e 449 del codice di procedura penale. La relazione che accompagna il disegno di legge parte dall'ordinanza del pretore di Torino del 25 novembre 1976, emessa in un procedimento che riguardava due persone imputate di rifiuto di uffici legalmente dovuti, imputazione di cui all'articolo 266 del codice penale in relazione all'articolo 251 del codice di procedura civile. I due imputati comparvero regolarmente innanzi al pretore civile, sicchè - dice l'ordinanza del Pretore di Torino - era facile arguire che mancava un rifiuto pregiudiziale a deporre visto che i due testimoni si erano presentati. Presentandosi, però, riferirono la loro professione di ateismo, e quindi l'impossibilità di accettare la formula di rito del giuramento per il riferimento consapevole alla responsabilità che con il giuramento stesso, in base alla formula anzidetta, si assume di fatto innanzi a Dio.

Il pretore dinanzi all'intervenuta professione di ateismo dei due testimoni, ritenendo imm modificabile la formula del giuramento e nulla la testimonianza, ove non preceduta e sorretta dalla formula completa del giuramento, trasmise gli atti del procedimento al giudice penale per l'esercizio dell'azione penale a carico dei testimoni, per il delitto di cui all'articolo 366 del codice penale.

Intanto il pretore penale, innanzi al quale fu sollevata la questione di legittimità costituzionale per il contrasto con gli articoli 2 e 3, primo comma, 19 e 21, primo comma, della Costituzione, non ritenendo manifestamente infondata la questione, rimise gli atti alla Corte Costituzionale. Non va sottaciuto che questa si era già in precedenza pronunciata, con la sentenza del 13 luglio 1980, n. 58, osservando che il giuramento nella formula prevista nel codice di procedura penale e civile «non impone all'ateo una confessione religiosa». Nel sistema normativo italiano, secondo la Corte, il giuramento non ha quel carattere prevalente di religiosità che gli si vorrebbe attribuire ed il monito della responsabilità davanti a Dio non può essere inteso come un impegno nei confronti di tutti i testimoni che giurano ma, ovviamente, solo nei confronti di quei testimoni che, credendo, fanno riferimento anche alla loro fede. Questa sentenza, ben lungi dal sopire il dibattito culturale, politico ed anche giuridico in atto nel paese, sollevò nuove osservazioni e problemi.

La relazione che accompagna il disegno di legge al nostro esame riferisce anche di altri casi, a cui ora accennerò brevemente. La questione era stata sollevata, per altro verso, da coloro che, ben lungi da addurre professione d'ateismo, avevano dichiarato la propria appartenenza ad una religione che vietava il giuramento, ed anche su questo piano era cresciuta l'attenzione dal punto di vista culturale verso il problema. Di qui l'opportunità, sostengono i presentatori del disegno di legge, di una nuova pronuncia della Corte Costituzionale che tenesse conto, come dice l'ordinanza del pretore di Torino di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, del principio della libertà di coscienza dell'ateo e della possibilità di riaffermare i propri principi; si chiedeva che la Corte facesse conoscere al giudice la propria posizione in rapporto alla religione in genere ed a quelle religioni che si fondano nel postulato dell'esistenza di Dio. In base al principio della inscindibilità della formula del giuramento, infatti, chi giurava, o anche pronunciava solo la formula «lo giuro», indirettamente richiamava e faceva propria l'intera formula del giuramento nella quale era affermata l'esistenza di Dio. Così la Corte costituzionale, con la sentenza del 10 ottobre 1979, n. 117, dichiarava l'incostituzionalità dell'articolo 251 del codice di procedura civile nella parte in cui non risultava nella formula del giuramento l'inciso «se credente». In effetti da allora la maggior parte dei magistrati ha specificato nella proposizione della formula del giuramento, l'inciso «se credente».

Nella stessa sentenza la Corte Costituzionale ha anche affermato che compete al legislatore ordinario la conseguente revisione delle norme in materia, nonché l'individuazione delle fattispecie, in cui rafforzare il significato del giuramento di chi è tenuto a prestarlo, di valori che più direttamente attengono alla sua coscienza. Certo è che, dopo la menzionata sentenza, la formula suggerita dalla Corte costituzionale con l'inciso «se credente», se da un lato, ed in un certo senso, ha sopito la tensione morale e giuridica che si era creata attorno al problema, ha lasciato però aperti alcuni risvolti su cui mi soffermerò brevemente. Il primo è il seguente: dal momento che il giudice dovrebbe chiedere a chi sta per giurare se è credente ed ottenerne una risposta, ciò implica che l'interpellato dichiari se è o meno credente. In tal caso l'ateo sarebbe tenuto a dichiarare, rispondendo a questa domanda, di non essere credente. Nel silenzio del testimone si giungerebbe, in ogni caso, ad una forma di riserva mentale, almeno nel riferimento alla dignità del teste.

Nel quadro che si delineava ai presentatori del presente disegno di legge, c'erano tre strade da percorrere per risolvere il problema. La prima era di introdurre due diverse formule di giuramento, una per i credenti e l'altra per i non credenti; possibilità questa pericolosa, perchè avrebbe potuto determinare se non una diversa attribuzione almeno una diversa sfera di valore e di spessore morale, nonché di credibilità, a seconda della formula di giuramento utilizzata.

La seconda strada era quella di eliminare addirittura il giuramento, sostituendolo con una formula che richiamasse in ogni caso un impegno solenne a dire la verità. È questa la strada su cui si è incamminata la riforma del codice di procedura penale.

La terza strada, quella prescelta dai presentatori del presente disegno di legge, si muove verso la «laicizzazione» del giuramento, eliminando ogni riferimento, diretto o indiretto, alla divinità. Naturalmente, a questo punto, la

formula proposta non riguarda più solo l'articolo da cui ha preso le mosse la questione - cioè l'articolo 251 del codice di procedura civile - ma si estende a tutti gli articoli del codice di procedura civile e penale che riguardano la prestazione del giuramento (cioè gli articoli 238 e 251 del codice di procedura civile, e gli articoli 142, 316, 329 e 449 del codice di procedura penale).

La 1^a Commissione (Affari costituzionali), in merito al disegno di legge dell'ottava legislatura n. 987 presentato dai senatori Benedetti ed altri (che si accompagnava al disegno di legge n. 784 dei senatori Gozzini ed altri), espresse a suo tempo parere favorevole; pur se l'estensore del parere, il senatore Vitalone formulò nella motivazione, a titolo personale, talune riserve di ordine morale.

Sul disegno di legge in esame (n. 285) non mi consta che alla data odierna la Commissione Affari costituzionali abbia riformulato il proprio parere.

PRESIDENTE. Vorrei soltanto ricordare che la estensione della legittimità costituzionale era stata fatta nella già ricordata sentenza n. 117 della Corte costituzionale. Tale estensione, sia pure in quella formula «se credente», era stata estesa anche a tutte le norme del codice di procedura penale. Non c'è dubbio, quindi, che gli spazi dell'attuale disegno di legge siano quelli in esso delineati.

Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

GOZZINI. Vorrei richiamare a me stesso e alla Commissione un problema di carattere generale, cioè: le sentenze della Corte costituzionale finiscono spesso per avere per anni il valore di legge.

Il problema, sollevato a suo tempo dal senatore Gallo, della concessione della libertà anticipata agli ergastolani devo dire che non è affatto superato. La legge infatti va corretta, specialmente dopo una sentenza che includeva un inciso che, come ha rilevato il relatore, supponeva grossi problemi ed una discriminazione nella aule giudiziarie. Per la verità alcuni membri di questa Commissione (tra gli altri anche chi vi parla) si fecero carico di presentare un disegno di legge un mese dopo la sentenza della Corte costituzionale.

Il Senato (questa Commissione in sede deliberante) il 29 luglio 1981 lo approvò e poi rimase fermo alla Camera dei deputati per ben due anni. È stato molto benevolo, infatti, il senatore Pinto che ha parlato di interruzione di legislatura, perchè sono passati quasi due anni.

Questo è un primo rilievo di carattere generale. Il secondo rilievo, lo ha accennato il relatore, è che si doveva scegliere la strada imboccata dalla Commissione ministeriale che redasse il progetto preliminare del Codice di procedura penale del 1977, in cui si toglieva di mezzo la parola «giuramento» con la motivazione che si riconosce a questa parola una certa eredità storica ed una risonanza culturale in qualche modo di carattere religioso e quindi, per coerenza di laicità, ci si domandava se non fosse da perseguire una dizione diversa come «impegno solenne» o altre simile.

Si attuava così una distinzione più netta tra sfera civile e sfera religiosa, sostituendo la parola giuramento con una dichiarazione di impegno solenne avente tutte le conseguenze di carattere penale già previste per il giuramento. Abbiamo però scelto la strada del mantenimento della parola

«giuramento», tenendo presente anche il fatto che il giuramento è previsto nella Costituzione. Infatti nell'articolo 91 della Costituzione si dice che «il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica», nell'articolo 93 della Costituzione è il Presidente del Consiglio a prestare giuramento, mentre nell'articolo 135 della Costituzione prestano giuramento i giudici costituzionali.

Quindi, pur considerando da parte mia e, penso, da parte di tutti, pienamente approvabile la scelta del nuovo codice di procedura penale, si può ritenere fondatamente che nell'attuale situazione socio-culturale il termine giuramento possa ormai aver acquistato una accezione del tutto laica, liberata da qualsiasi risonanza religiosa.

Non mi nascondo che, oltre a particolari comunità religiose quali i «testimoni di Geova», ci potrebbe essere anche un cattolico che, leggendo alla lettera il Nuovo Testamento (che per due volte dice di non giurare), possa anch'egli sollevare riserve di carattere religioso.

Un terzo rilievo riguarda l'abolizione del giuramento nelle aule giudiziarie che fu sostenuta (permettete di ricordarlo ad un fiorentino) nel 1786 dal Sinodo di Pistoia, e che fu poi presa in considerazione dal Granduca Leopoldo che la tradusse in legge.

Dice infatti il Sinodo che: «c'è una eccessiva confidenza con il Creatore in questo trascinare nelle aule giudiziarie un atto grande e tremendo. Esso, di fatto, diviene una formalità che espone troppo spesso alla profanazione il nome venerabile dell'Altissimo. Ci si deve astenere, quindi, da ogni giuramento perchè si viola il secondo comandamento,» - quindi il Sinodo giudica il giuramento destinato a garantire la buona fede degli uomini - «Si introduce, in questo modo, in tutte le classi della società ed anche nel clero una dissimulazione, una doppiezza ed una noncuranza delle cose più sante e venerabili». Come risoluzione quindi, si invita il sovrano, il Granduca Leopoldo, a sopperire con una formula di promessa di attestazione o di obbligazione che abbia tutti gli effetti fino ad allora implicati nel giuramento.

Correva l'anno 1786 e il testo di legge del Granduca (capo x, articolo 135 di un editto) dice: «Il giuramento è un atto dei più grandi e solenni della augusta nostra religione e non deve usarsi giammai senza un sommo riguardo ai suoi fini. Non abbiamo mai potuto considerare senza un grandissimo rincredimento l'abuso introdotto da lungo tempo, per cui è diventato come una formulazione forense senza necessità e si presta senza riflessione. Espone quindi un gran numero di fedeli, o poco religiosi o ignoranti, allo spergiuro ed alla profanazione del nome venerabile dell'Altissimo. Volendo dunque rimediare ad un male così detestabile, che porta seco le conseguenze più pericolose, e allo Stato e alla Chiesa, ordiniamo che siano aboliti tutti i giuramenti che si esigono nei tribunali e nelle Curie, tanto ecclesiastiche quanto secolari, siccome quelli ancora che si prestano nell'atto dell'ammissione alle cariche, uffizi, università o benefici e in qualunque atto curiale, compresi anche i giuramenti suppletori nelle cause matrimoniali».

Questa la decisione del Granduca Leopoldo. Dovrebbe, credo, servire a confortare e a dissolvere i dubbi che alla coscienza religiosa potessero venire dall'abolizione della formula nella nostra legislazione.

PRESIDENTE. Quindi lei non è per l'abolizione del giuramento ma per l'approvazione del disegno di legge.

GOZZINI. Esattamente, signor Presidente.

PRESIDENTE. Con l'auspicio che venga trasmesso in tempi brevissimi il parere della 1^a Commissione, poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consiglier parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DoTT. ETTORE LAURENZANO